



CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO






CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

(LAVORATORE RESIDENTE IN ITALIA)

La Sede Estera dell'Agenzia l	Italiana per la Cooperazione allo Svil	uppo di San
Salvador, codice fiscale 97871	890584 di seguito denominato Comm	ittente, nella
persona del Direttore della	Sede Dott. Riccardo Morpurgo e i	I
nato a	., residente a	, in
	codice fiscale	di seguito
denominato Lavoratore,		

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della legge n. 125/2014, si istituiscono le Sedi Estere dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- che opera a San Salvador una Sede Estera competente per l'America Centrale e i Caraibi;
- che l'art. 11 dello Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (decreto 22 luglio 2015, n. 113), prevede che l'Agenzia realizzi e monitori in loco le iniziative di cooperazione mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione, attraverso l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato;
- che con delibera n. 31 del 5 maggio 2017 approvato il finanziamento dell'iniziativa "Assistenza tecnica per le iniziative di cooperazione in El Salvador, Guatemala e Nicaragua" (AID 11254);







- che con Delibera n. 05 del 02 febbraio 2018 il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato il rifinanziamento dell'iniziativa "Assistenza tecnica per le iniziative di cooperazione in El Salvador, Guatemala e Nicaragua" (AID 11254);
- che con Delibera n. 76 del 13 novembre 2019 il Direttore dell'Agenzia
 Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato il
 rifinanziamento dell'iniziativa "Assistenza tecnica per le iniziative di
 cooperazione in El Salvador, Guatemala e Nicaragua" (AID 11254);
- che con Delibera n. 78 del 21 novembre 2019 il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato la riallocazione dell'ammontare disponibile del fondo esperti contenuto nella delibera n. 31 del 5 maggio 2017 dell'iniziativa "Assistenza tecnica per le iniziative di cooperazione in El Salvador, Guatemala e Nicaragua" (AID 11254);
- che il committente ha ravvisato, nell'ambito del progetto indicato, la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale che dovrà:
- Assicurare la partecipazione della cooperazione italiana al coordinamento tra donatori e tra questi e le Autorità locali anche tenendo in conto la particolare situazione presente nel Paese. La cooperazione italiana con il Governo del Nicaragua si inquadra nel più vasto e complesso quadro del Consensus europeo e della Joint Programming UE di cui l'Italia è parte e promotrice. Nel citato quadro di JP l'Italia ha assunto il ruolo di leader per quanto attiene il raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) n. 2 "End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote suistanable agriculture". Nella fase attuale il processo di JP prevede complesse attività negoziali tra la Commissione UE e i diversi Stati

1 fee






Membri presenti nel Paese con il Governo locale. Le attività negoziali rispondono ai principi enunciati sia da Agenda 2030 che dall'Agenda dell'Efficacia ed impegnandosi, in particolare, ad assicurare l'ownership, l'allineamento, l'armonizzazione, la trasparenza e l'accountability al fine di garantire l'ottenimento di risultati sostenibili, duraturi e quantificabili a fronte di un piano di sviluppo definito. La cooperazione italiana intende dar applicazione e approfondire i meccanismi definiti dalle Dichiarazioni di Addis Abeba e Nairobi incrementando il coordinamento e l'efficacia degli interventi a sostegno del raggiungimento degli SDG, partecipando attivamente ai diversi fora di coordinamento sia con la Commissione UE e gli Stati Membri, sia con il Sistema delle Nazioni Unite esistenti nel Paese.

- L'esperto Middle supporterà i competenti Uffici dell'AICS e il Direttore della Sede Estera AICS a San Salvador nelle seguenti mansioni:
- Fornire assistenza tecnica alla Sede Estera AICS di San Salvador sulle tematiche inerenti la cooperazione allo sviluppo in Nicaragua ed in particolare l'applicazione dell'Agenda 2030 e dell'Efficacia assicurando che il monitoraggio risponda ai principi di quest'ultima;
- Rappresentare l'AICS San Salvador nell'ambito delle riunioni periodiche della Delegazione dell'Unione Europea e/o eventuali altri tavoli settoriali e in ogni altro consesso relativo alle tematiche inerenti la cooperazione allo sviluppo in Nicaragua tenendo in conto la particolare situazione presente nel Paese;
- Monitorare le attività dei programmi in essere nel Paese;








- Fornire Assistenza Tecnica puntuale alle Autorità locali, in ottemperanza agli Accordi Bilaterali sottoscritti tra le parti, inclusa la revisione della documentazione pertinente e relativo follow-up;
- Assicurare la corretta esecuzione delle procedure amministrative così come definite dagli Accordi bilaterali che regolano le attività in essere nel Paese;
- · Realizzare missioni sul campo qualora richiesto;
- Assicurare il coordinamento e una comunicazione interistituzionale fluida e costante tra la Sede Estera AICS di San Salvador, la Sede centrale AICS di Roma, e le Autorità locali coinvolte nelle attività dei progetti;
- Supportare, in stretta collaborazione con la Sede Estera AICS di San Salvador, la gestione e amministrazione dei conti operativi in loco e del funzionamento dell'Ufficio AICS in Nicaragua.
- che il lavoratore, selezionato a seguito di procedura comparativa, è risultato in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di detti compiti;
- che il lavoratore, ha espresso la propria disponibilità ad accettare la proposta di lavoro;
- che le parti, con il presente accordo, intendono disciplinare i termini del predetto rapporto di lavoro;
- che, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, resa esecutiva con legge n. 975/1984 ed applicabile erga omnes, in base all'articolo 57 della legge n. 218/1995, il presente contratto e i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono regolati dall'ordinamento locale;







TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. I

(MANSIONI CONTRATTUALI)

Il lavoratore è adibito a mansioni esecutive nell'ambito dell'iniziativa (AID N. 11254) "Assistenza tecnica per le iniziative di cooperazione in El Salvador, Guatemala e Nicaragua" come specificato nella premessa, ferma restando la facoltà del committente di utilizzarlo anche in servizi diversi da quelli di cui sopra, purché con mansioni fungibili ed equivalenti nell'ambito della stessa sede Estera AICS.

ART. II

(DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

- 1. Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato, per un periodo di 1 anno prorogabile, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, con durata dal 15/11/2019 fino alla data del 14/11/2020.
- 2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo e il lavoratore alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

ART. III (TRATTAMENTO ECONOMICO)

 Al lavoratore è corrisposta una retribuzione lorda per la durata contrattuale pari a Euro 83.700,00 (Euro OTTANTATREMILASETTECENTO/00) + TFR. L'Amministrazione provvederà al pagamento degli oneri dell'Istituto Nicaraguense (INSS);







- 2. Su detta retribuzione saranno applicate le ritenute alla fonte da parte dell'Erario Italiano.
- La retribuzione globale, da corrispondersi in rate mensili posticipate, è
 comprensiva della tredicesima mensilità, ferie e della indennitá di liquidazione,
 che sono state calcolate nella retribuzione stessa.
- 4. L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modifiche, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.

ART. IV

(ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)

- Il lavoratore fruisce di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
- I contributi dovuti dal Committente e dal Lavoratore sono determinati a norma della legislazione italiana vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del Lavoratore.
- Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

ART. V

(ASSISTENZA SANITARIA)

L'assistenza sanitaria è assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale.

ART. VI

(ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI)

Il Lavoratore fruisce di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione italiana ed è iscritto







presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I. N. A. I. L.). I contributi dovuti sono a totale carico del Committente.

ART. VII

(TRASFERTE)

- 1. Per eventuali trasferte è previsto il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno purché documentate.
- 2. Il rimborso non può eccedere quello corrisposto per viaggi di servizio agli impiegati a contratto a legge locale della sede diplomatico-consolare ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 18/1967.
- 3. Non è prevista alcuna indennità giornaliera.

ART. VIII

(FERIE)

- 1. Il Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, di 28 giorni lavorativi (comprensivi delle 2 giornate di cui all'art. 1, punto a) della legge 23.12.1977, n. 937) su base annua.
- 2. Il Lavoratore ha diritto, altresì, alle giornate di riposo di cui all'art. 1, comma
- 1, lettera b) della legge n. 937/77, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, da fruirsi esclusivamente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
- 3. Il Lavoratore ha diritto allo stesso numero di giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della sede.
- 4. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il Lavoratore potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
- 5. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della sede, il Lavoratore potrà usufruirne dietro







corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

6. Il Lavoratore non può rinunciare alle ferie.

ART. IX

(ASSENZE PER MALATTIA)

- In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia il Lavoratore può assentarsi, dal lavoro, su base annua fino a 60 giorni, di cui i primi 45 interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
- 2. Superato tale periodo, il Committente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione della legge locale, se più favorevole.
- 3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al Lavoratore può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. X

(ASTENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO)

Il trattamento giuridico - economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 salva la normativa locale se più favorevole.

ART. XI

(ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO)

1. Il lavoratore è tenuto a rispettare un orario di lavoro di 36 ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi.

There





- Per particolari esigenze di servizio, il Committente può chiedere al Lavoratore di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo recupero.
- 3. Non è previsto il pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. XII

(DOVERI DEL LAVORATORE)

- 1. Il Lavoratore, nell'espletamento dei propri compiti, ha l'obbligo di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio; di conformarsi, nei rapporti di lavoro, al principio di una assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro; di rispettare le leggi e gli usi locali anche in materia di permessi di soggiorno e di permessi di lavoro; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.
- 2. Sono estesi, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro di cui al presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.
- 3. In particolare il dipendente:
 - non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
 - non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità;

Phil





- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
- nel rispetto del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (escluso partiti politici e sindacati), a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio.
- il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.





- Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

ART. XIII (SANZIONI DISCIPLINARI)

- 1. Al Lavoratore può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:
 - a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
 - b) condotta non conforme a principi di correttezza;
 - c) insufficiente rendimento;
 - d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.





- 2. Può essere altresì inflitta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di:
 - a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
 - b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
 - c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
 - d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. XII del presente contratto;
 - e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
 - f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
- 3. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. XIV del presente contratto.
- 4. Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. Al Lavoratore è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.

ART. XIV

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

- Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del Lavoratore con un preavviso di trenta giorni, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del Committente.
- 2. Da parte del Committente il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
 - a) per incapacità professionale;

13





- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. XIII del presente contratto o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
- c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
- d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- f) per riduzione di personale o per chiusura della Sede Estera;
- g) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- h) in caso di violazione del codice di comportamento di cui all'art. XII n.
 2 e 3 del presente contratto.
- 3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, il Committente è tenuto ad un preavviso minimo di trenta giorni. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
- 4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte dell'impiegato,
- il Committente provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.
- 5. Non è dovuto alcun preavviso nel caso di:
 - a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
 - b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;

There





- c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia,
 l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- f) venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'assunzione, ivi compresa la scadenza del permesso di soggiorno e/o di lavoro.

ART. XV

(LIMITI D'ETA')


1. Salvo che la legge locale non preveda un limite inferiore, il contratto ha inderogabilmente termine il primo giorno del mese successivo al compimento del 67° (sessantasettesimo) anno di età.

ART. XVI

(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

- Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.
- 2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro di Roma.

They





San Salvador lì 15 novembre 2019



Il Titolare della Sede Estera a San Salvador dell'AICS

Riccardo Morpurgo